



REGOLE IN MATERIA DI CONDIZIONI AGEVOLATE AL PERSONALE – NUOVO PACCHETTO

Emittente:
Direzione Centrale Personale

Destinatari:
Intesa Sanpaolo – Banche della Divisione Banca dei Territori – ISGS – Banca Prossima

Percorso:
ARCO – Regole – Gestione Risorse – Gestione Risorse Umane

Agosto 2012

REGOLE IN MATERIA DI CONDIZIONI AGEVOLATE AL PERSONALE – NUOVO PACCHETTO	1
REGOLE IN MATERIA DI CONDIZIONI AGEVOLATE AL PERSONALE – NUOVO PACCHETTO	3
PRINCIPI GENERALI	3
1. CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA	3
2. LIBRETTI A RISPARMIO NOMINATIVI	6
3. DEPOSITI AMMINISTRATI	6
4. SERVIZI DIVERSI	7
5. OPERATIVITA' IN TITOLI	9
6. OPERATIVITÀ IN VALUTA	11
7. APERTURA DI CREDITO FIDUCIARIA	12
8. MUTUI AGEVOLATI	13

REGOLE IN MATERIA DI CONDIZIONI AGEVOLATE AL PERSONALE – NUOVO PACCHETTO

PRINCIPI GENERALI

La presente normativa illustra i contenuti del Nuovo Pacchetto di condizioni agevolate, di seguito “Nuovo pacchetto”, riservate al Personale in servizio e in quiescenza titolare di pensione diretta o di reversibilità domiciliata presso le [Aziende](#) in allegato, nonché al Personale che abbia aderito al Fondo di solidarietà ex D.M. 158/2000 e 226/2006 che, ai soli fini della presente normativa, fruisce delle condizioni riservate al Personale in servizio a tempo indeterminato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo stesso e, successivamente a tale momento, di quelle previste per il personale in quiescenza

Il nuovo pacchetto è così strutturato:

- n.1 conto corrente di accredito dello stipendio/pensione
- n.1 conto corrente senza accredito stipendio/pensione
- uno o più libretti a risparmio nominativi
- uno o più Depositi Amministrati
- apertura di credito fiduciaria su c/c accredito dello stipendio/pensione
- finanziamenti personali e mutui
- altri prodotti e servizi accessori (Carte di credito e di debito, domiciliazioni utenze, cassette di sicurezza...)

I finanziamenti personali e i mutui fondiari nonché l’apertura di credito fiduciaria su c/c di accredito dello stipendio spettano al Personale in servizio con contratto a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova ed al Personale in quiescenza.

Per il Personale assunto con altra tipologia contrattuale (apprendistato, tempo determinato,) sono invece previste norme specifiche di seguito meglio dettagliate.

Si precisa che eventuali richieste di finanziamenti personali e/o mutui a condizioni non agevolate effettuate dal personale dovranno essere inoltrate, da parte delle strutture di Rete, all’Ufficio Concessione dipendenti competente ([Uffici competenti](#)) per le relative delibere.

In caso di perdita di uno o più requisiti richiesti dalla normativa aziendale, tutte le agevolazioni concesse verranno automaticamente revocate e senza necessità di formali ulteriori comunicazioni.

1. CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA

a) Premessa

Al Personale in servizio ed al Personale in quiescenza destinatario della presente normativa titolare di pensione diretta o di reversibilità domiciliata presso l’[Azienda](#), sono riservati i conti correnti di corrispondenza alle condizioni e norme di seguito specificate nell’allegato - [prospetto analitico condizioni “Nuovo Pacchetto”](#)

Per tutto quanto non specificato in allegato si applicano le condizioni economiche previste nei fogli informativi in vigore tempo per tempo per la clientela ordinaria.

Su nessun rapporto di conto acceso al Personale in servizio o in quiescenza sono ammessi sconfinamenti e/o movimentazioni di natura "commerciale".

La mancata osservanza di tale disposizione può comportare, oltre alle eventuali implicazioni di natura regolamentare secondo la normativa aziendale tempo per tempo vigente (es Codice Etico e Codice di Comportamento del Gruppo), revoca delle convenzioni assegni e ritiro delle Carte di debito e credito da parte della Filiale che provvederà ad informare dettagliatamente le competenti Strutture per i provvedimenti che si rendessero necessari.

b) Intestazione

Fermo restando che il dipendente/pensionato deve sempre risultarne primo intestatario, i c/c riservati al Personale possono essere cointestati a:

- Coniuge, non separato legalmente
- Convivente in famiglia di fatto
- Figli, anche non conviventi
- Altri familiari, purché conviventi (certificato inserimento nella famiglia anagrafica)

c) Regole per l'accensione di nuovi rapporti a condizioni agevolate

All'atto dell'accensione del conto, al dipendente/pensionato deve essere richiesta apposita dichiarazione scritta - [modulo accensione conti correnti](#) - in merito all'aderenza alla normativa dei dati comunicati in sede di accensione del conto, con particolare riferimento all'effettiva convivenza dei familiari cointestatori del rapporto, e di impegno a comunicare le eventuali variazioni che dovessero intervenire.

L'Azienda si riserva in ogni caso la possibilità, ove lo ritenga opportuno, di richiedere idonea documentazione anagrafica in merito.

Il dipendente/pensionato deve disporre direttamente per l'estinzione dei rapporti nel caso vengano a cessare i presupposti per la cointestazione nei termini sopra esposti.

I rapporti di conto corrente potranno essere accessi presso una qualsiasi delle filiali di Intesa Sanpaolo e delle Banche della Divisione Banche dei Territori.

d) Deleghe ad operare

E' consentito il rilascio di deleghe ad operare sui conti correnti che beneficiano del Nuovo pacchetto esclusivamente ai familiari per i quali è comunque prevista la possibilità di cointestazione ferma restando la responsabilità del/dei titolari sulla corretta gestione del rapporto da parte di eventuali delegati.

e) Disposizioni tecniche

1. conto corrente di accredito dello stipendio/pensione (Tipo A)

Tale tipologia di c/c è attivabile per tutto il Personale in servizio e in quiescenza:

Le condizioni applicate sono quelle specificate nell'allegato - [prospetto analitico condizioni "Nuovo Pacchetto"](#)
Il dipendente/pensionato dovrà presentarsi ad un gestore di una qualsiasi filiale Intesa Sanpaolo, come sopra meglio specificato, presso la quale intende accendere il rapporto esibendo la lettera di assunzione o il tesserino aziendale per i dipendenti o idoneo documento di identità per il Personale in quiescenza.
Il gestore si atterrà al processo ed alla relativa normativa vigenti per l'apertura di un conto corrente dipendenti con le seguenti particolarità:

I c/c dipendenti/pensionati aperti avranno sempre collegata la convenzione tipo B. Se il dipendente/pensionato intende ricevere l'accredito degli emolumenti su tale c/c dovrà inviare all'Ufficio Amministrazione competente ([Uffici competenti](#)) l'apposito modulo - [accensione/variazione del conto corrente tipo A](#)- con il quale richiedere l'accredito delle competenze.

Lo spostamento procedurale alla convenzione A per il conto con accredito emolumenti si perfezionerà entro un mese dalla data di apertura del c/c.

2. conto corrente senza accredito stipendio/pensione (Tipo B)

Si precisa che tale tipologia di conto corrente non è attivabile per il Personale in servizio assunto con contratto a tempo determinato.

Le condizioni applicate sono quelle specificate nell'allegato - [prospetto analitico condizioni "Nuovo Pacchetto"](#)
Il dipendente/pensionato dovrà presentarsi ad un gestore di una qualsiasi filiale Gruppo Intesa Sanpaolo, come sopra meglio specificato, presso la quale intende accendere il rapporto esibendo la lettera di assunzione o il tesserino aziendale per i dipendenti e idoneo documento di identità per il Personale in quiescenza.
Il gestore si atterrà al processo ed alla relativa normativa attualmente in vigore prevista per l'apertura di un conto corrente dipendenti

Il gestore acquisirà la documentazione suddetta e dovrà fare sottoscrivere, solo per la parte conti correnti Tipo B, l'allegato - [dichiarazione per accensione conto "tipo B"](#) - quale attestazione dell'assenza di altri conti di tipo B su sistemi diversi e si atterrà al processo e alla relativa normativa attualmente in vigore prevista per l'apertura del rapporto.

3. Operatività

▪ *Variazione del conto tipo A*

La variazione del conto di accredito dello stipendio/pensione deve essere comunicata a cura dell'interessato all'Ufficio Amministrazione competente ([Uffici Competenti](#)) inviando l'apposito modulo - [accensione/variazione del conto corrente tipo A](#).

Contestualmente alla comunicazione suddetta all'Ufficio Amministrazione competente ([Uffici competenti](#)) provvederà ad aggiornare l'informazione sul sistema informativo al fine di consentire anche il corretto collegamento dell'apertura di credito fiduciaria spettante ai sensi della presente normativa secondo le modalità e le condizioni di seguito meglio dettagliate.

▪ *Prelievi sui conti correnti*

I prelievi sui conti correnti devono essere effettuati di massima tramite gli sportelli automatici (ATM), i prelievi possono essere effettuati allo sportello secondo le regole tempo per tempo vigenti, anche presso punti operativi diversi da quello dove è intrattenuto il conto, ferme restando le norme e le misure cautelative in essere sull'argomento.

▪ *Estratto conto*

La periodicità degli estratti conto è mensile, fermo restando la possibilità di richiederne l'invio con cadenza trimestrale. L'invio avviene in busta chiusa direttamente al domicilio aziendale del Personale in servizio primo intestatario ovvero al domicilio segnalato in anagrafica per i pensionati.

- *Richieste movimenti e/o saldo*

Le richieste di movimenti e saldi devono essere effettuate tramite gli sportelli automatici (ATM), evitando il più possibile di ricorrere direttamente allo sportello.

2. LIBRETTI A RISPARMIO NOMINATIVI

Al Personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato e di inserimento ed al Personale in quiescenza, titolare di pensione diretta o di reversibilità domiciliata presso l'Azienda, sono riservati uno o più libretti a risparmio nominativi in convenzione alle condizioni specificate in allegato - [prospetto analitico condizioni "Nuovo Pacchetto"](#).

Si precisa che sui libretti sarà possibile effettuare esclusivamente operazioni di:

- prelievo e versamento in contanti, con assegni e vaglia
- prelievo in contante tramite carta di prelievo su ATM del Gruppo Intesa Sanpaolo
- accredito di stipendi, pensioni o, in generale, di bonifici non continuativi disposti da terzi
- addebito di ordini di bonifico conferiti alla Banca dal Cliente

f) Intestazione

Valgono le norme generali di intestazione dei rapporti di conto corrente richiamate al paragrafo Conti correnti, sia per quanto riguarda gli aventi diritto, con particolare riferimento ad eventuali cointestatari, sia per quanto riguarda le responsabilità dei cointestatari.

3. DEPOSITI AMMINISTRATI

g) Beneficiari

Al Personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato e di inserimento ed al Personale in quiescenza, titolare di pensione diretta o di reversibilità domiciliata presso l'Azienda, sono riservati uno o più depositi amministrati in convenzione.

h) Intestazione

Valgono le norme generali di intestazione dei rapporti di conto corrente richiamate al paragrafo Conti correnti, sia per quanto riguarda gli aventi diritto, con particolare riferimento ad eventuali cointestatari, sia per quanto riguarda le responsabilità dei cointestatari. Ai familiari aventi diritto alla cointestazione potrà eventualmente, in alternativa, essere rilasciata delega ad operare sul D.A..

i) Conti di appoggio

Conti riservati al Personale in servizio e in quiescenza. Fanno eccezione i D.A. dati a garanzia, per cui sono previste le condizioni agevolate pur se appoggiati a conti non riservati al Personale in servizio o in quiescenza.

j) Condizioni

Di seguito le condizioni applicate::

- [Prospetto analitico condizioni "Nuovo Pacchetto"](#) ;
- [Depositi Amministrati - Tariffario Dipendenti](#)

Per tutto quanto non specificato negli allegati si applicano le condizioni previste dai fogli informativi tempo per tempo in vigore per la clientela ordinaria.

k) Estratto conto

L'invio avviene in busta chiusa direttamente al domicilio aziendale del Personale in servizio primo intestatario, come previsto per i c/c riservati al Personale in servizio ovvero al domicilio indicato dal Personale in quiescenza.

4. SERVIZI DIVERSI

l) Utenze domestiche

Il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, telefono, acqua e gas) in capo al Personale in servizio od in quiescenza, o ai familiari cointestatari dei conti riservati al Personale, è esente da commissioni solo se domiciliate con addebito su un conto riservato al Personale.

L'esenzione è applicabile alle utenze pagate per cassa o addebitate in conto unicamente se ne viene contestualmente sottoscritta la domiciliazione per le future scadenze.

Le utenze non domestiche o non intestate secondo quanto sopra specificato, non sono domiciliabili sui c/c riservati al Personale e sono assoggettate alle condizioni previste nei fogli informativi tempo per tempo in vigore per la clientela ordinaria .

L'esenzione da commissioni può essere eccezionalmente applicata alle utenze domestiche pagate per cassa o con addebito in conto quando relative ad enti non convenzionati per le quali, quindi, non risulta possibile provvedere alla domiciliazione.

In tale ambito rientrano i bollettini R.A.V., allo stato non domiciliabili, per i quali è prevista l'esenzione da commissioni se pagati con addebito in conto ovvero con ATM, Phone Banking o Internet Banking. Il pagamento per cassa deve essere effettuato alle condizioni previste nei fogli informativi tempo per tempo in vigore per la clientela ordinaria.

m) Carte di pagamento

Le condizioni sono riepilogate nell'allegato alla presente normativa – [prospetto analitico condizioni "Nuovo Pacchetto"](#).

L'utilizzo delle carte di pagamento, nei termini e con i massimali di seguito riportati per ogni specifica tipologia, deve comunque avvenire nel limite della disponibilità reale del conto dell'interessato.

Nel caso di utilizzo irregolare in tal senso, la Filiale deve provvedere all'immediato recesso dal contratto della carta, segnalando la posizione alle competenti strutture (Direzione Audit/ Servizio Relazioni con il Personale Intesa Sanpaolo/U.O. Personale Banche del Territorio –per la valutazione delle eventuali implicazioni di natura regolamentare (cfr. Codice Etico e Codice di Comportamento del Gruppo) che ne dovessero derivare.

Per ogni altro aspetto non specificatamente previsto per le diverse tipologie di carte devono essere applicate la normativa generale e le modalità procedurali pro tempore vigenti nei fogli informativi in vigore per la clientela ordinaria.

1. Carte di debito

Carte collegate al Conto Corrente di accredito dello stipendio/pensione di tipo “A” e al Conto Corrente, senza accredito stipendio/pensione tipo “B”

Il dipendente/pensionato e ogni altro cointestatario o delegato dei conti correnti di cui paragrafo conti correnti di corrispondenza potrà ottenere alle condizioni agevolate previste dalla presente normativa di cui all'allegato [prospetto analitico condizioni “Nuovo Pacchetto”](#) un massimo di 2 carte di debito per ciascun conto.

L'eventuale richiesta di una ulteriore carta sarà gestita secondo le procedure e alle condizioni previste nei fogli informativi tempo per tempo in vigore per la clientela ordinaria.

A tale fine il richiedente dovrà presentarsi nella filiale presso la quale intende accendere ovvero è operativo il rapporto di conto corrente e sottoscrivere la richiesta della carta.

Si precisa che le agevolazioni indicate nell'allegato - [prospetto analitico condizioni “Nuovo Pacchetto”](#) - trovano applicazione esclusivamente per massimo 2 carte di debito come sopra enunciato. Eventuali ulteriori carte di debito richieste dagli interessati saranno concesse alle medesime condizioni previste nei fogli informativi tempo per tempo in vigore per la clientela ordinaria secondo l'autonomia di filiale.

NB: per il recupero spese previsto in caso di smarrimento/furto devono essere applicate le condizioni previste nei fogli informativi tempo per tempo in vigore per la clientela ordinaria

2. Carte di credito

Carte collegate al Conto Corrente di accredito dello stipendio/pensione di tipo “A” e al Conto Corrente, senza accredito stipendio/pensione tipo “B”

Per l'emissione di una carta di credito (intendendosi per tale i prodotti “Carta Blu”, “Carta Oro” e “Carta Alitalia) a valere su un conto corrente di cui al paragrafo conti correnti di corrispondenza, il richiedente dovrà presentarsi da un gestore della filiale Gruppo Intesa Sanpaolo presso la quale intende accendere ovvero è operativo il rapporto di conto corrente e sottoscrivere la richiesta carta che verrà rilasciata alle condizioni indicate nell'allegato - [prospetto analitico condizioni “Nuovo Pacchetto”](#).

Il gestore consentirà, per ciascun conto corrente, il rilascio - secondo le norme in uso - di:

- massimo 2 carte di credito per il dipendente/pensionato (1 base più 1 aggiuntiva - diverso circuito - ovvero 1 base più 1 aggregata – diverso nominativo sullo stesso massimale -),
- massimo 2 carte di credito (1 o 2 aggregata/e e/o 1 o 2 aggiuntiva/e – diverso circuito) per ogni altro cointestatario o delegato del conto.

La somma dei massimali delle carte rilasciate, intendendosi per tale la somma dei massimali di tutte le Carte di credito emesse da Intesa Sanpaolo su tutti i conti (Tipo A + Tipo B), non deve comunque superare il massimale concesso al dipendente/pensionato di seguito indicato:

Dirigenti	€ 10.000
Quadri Direttivi	€ 5.000
Altro Personale	€ 3.000
Personale in quiescenza	€ 3.000

Il controllo del rispetto dei limiti sopra esposti è di competenza della Filiale presso la quale viene effettuata la richiesta di emissione della/e Carta/e.

Prelevamento/anticipo contanti: limiti giornalieri e commissioni pro tempore previsti per l'ordinaria clientela.

Si precisa che l'agevolazione sul canone è prevista solo per le Carte di Credito rilasciate da Intesa Sanpaolo e Banche del Gruppo. Le altre carte "Bancarie" (p.es. CartaSi), eventualmente possedute o richieste successivamente, sono trattate alle condizioni previste da ciascun emittente.

N.B. nel caso in cui a valere sul conto corrente di tipo "B" fosse richiesto il rilascio di carte agevolate esclusivamente intestate al/ai cointestatario/i, si ribadisce che il massimale complessivo di riferimento resta sempre in capo al dipendente/pensionato e non può essere superiore a quelli stabiliti.

n) Contratto via internet, cellulare e telefono

Ai titolari dei conti di tipo A o B è consentita la possibilità di sottoscrivere il contratto via internet, cellulare e telefono alle condizioni meglio specificate in allegato [prospetto analitico condizioni "Nuovo Pacchetto"](#)

o) Cassette di sicurezza

Condizioni:

- canone base ridotto al 50%
- recupero delle eventuali spese di assicurazione/riassicurazione

p) Custodia pellicce

Condizioni:

- canone base ridotto al 50%
- maggiorazione del valore dichiarato: 5%

Le condizioni agevolate sono ammesse per un massimo di 5 capi per dipendente

q) Monte Pegni – Offerte segrete

Fermo restando che devono essere applicate le modalità procedurali di aggiudicazione previste per la normale clientela, il Personale è esentato dal versamento a titolo di caparra per le offerte segrete per l'acquisto di oggetti posti all'incanto dal Monte Pegni.

5. OPERATIVITA' IN TITOLI

Tutte le operazioni in titoli del Personale in servizio ed in quiescenza, per usufruire delle condizioni agevolate devono essere appoggiate su Depositi Amministrati direttamente intestati o cointestati nei termini previsti dall'attuale normativa, nonché avere regolamento contabile su conto o deposito delle serie riservate al personale.

1. Limiti operativi

Le operazioni del Personale in servizio/in quiescenza e degli eventuali cointestatari e/o delegati devono essere impostate nel rispetto del "Codice di autodisciplina degli intermediari finanziari", del "Codice Etico" e del "Codice di comportamento di Gruppo".

In tale ambito al Personale ed ai cointestatari dei conti e/o depositi è fatto comunque divieto di porre in essere contrattazioni il cui controvalore non sia interamente coperto da disponibilità e comunque di:

- effettuare vendite di titoli allo scoperto;

- effettuare operazioni in futures/options/covered warrant e altri prodotti c.d. derivati in genere;
- trasferire condizioni agevolate a terzi;
- effettuare operazioni in associazione con altri (Personale in servizio od in quiescenza, altri cointestatari di conti delle serie riservate al Personale, normale clientela).

E' ammessa l'operatività per i prodotti denominati "Benchmark" e "Certificates", in quanto, pur rientrando per assimilazione tra le tipologie dei covered warrant quotati, non evidenziano, per specifiche caratteristiche tecniche, quei contenuti di volatilità e rischiosità proprie dei prodotti puramente speculativi.

L'acquisto di diritti derivanti da aumenti di capitale, comunque denominati deve essere accompagnato dal blocco sul conto del controvalore necessario alla sottoscrizione delle relative azioni, ancorché le istruzioni non siano formalizzate contestualmente all'ordine.

Si precisa che, in ogni caso devono comunque essere rispettati eventuali altre limitazioni operative fissate dalla normativa di legge e/o di contratto e/o aziendale tempo per tempo in vigore.

2. Responsabilità e controlli

E' fatto espresso obbligo al Personale di disporre ordini in conformità al "Codice di autodisciplina degli intermediari finanziari" al "Codice Etico" e al "Codice di comportamento di Gruppo" oltre che alle disposizioni ed alle modalità operative pro tempore vigenti e comunque nel rispetto della normativa di legge e/o di contratto e/o aziendale tempo per tempo in vigore.

Nel caso in cui il dipendente sia allo stesso tempo contraente ed operatore, ovvero in caso di unico addetto, l'operazione deve essere sottoposta al Responsabile dell'unità organizzativa competente o alla Direzione della filiale.

L'operatività dei dipendenti è soggetta a livello centrale a periodici controlli a campione.

Ogni anomalia od irregolarità che venisse riscontrata verrà segnalata per le conseguenti valutazioni alle competenti funzioni della Direzione Audit e del Servizio Relazioni con il Personale Intesa Sanpaolo/U.O. Personale Banche del Territorio.

3. Norme tecniche

Tutte le operazioni di compravendita, subordinate alla disponibilità di fondi o titoli bloccate all'atto del conferimento dell'ordine, devono essere effettuate, per il tramite dei canali istituzionali (filiali e Banca Diretta).

È tassativamente esclusa ogni altra forma di operatività. In particolare si ribadisce l'assoluto divieto di effettuare l'incrocio di operazioni tra la clientela ed il Personale.

4. Disponibilità ai fini dell'operatività in titoli

In linea generale è costituita dal saldo disponibile risultante sul conto di appoggio dell'operazione.

Il controvalore degli acquisti di titoli obbligazionari e azionari, nonché delle sottoscrizioni in asta od in pubblica offerta, deve essere sempre interamente disponibile al momento della trasmissione dell'ordine.

Il provento del realizzo di titoli è da considerarsi disponibile solo dalla conferma dell'eseguito dell'operazione, purché la valuta sia pari od antecedente alla valuta dell'operazione di acquisto.

Possono inoltre costituire disponibilità: i fondi rivenienti da scadenza naturale di titoli e da maturazione di cedole in D.A. esclusivamente per le seguenti operazioni:

- **acquisti di titoli obbligazionari e azionari:** quando la valuta di accredito delle partite a scadere sia pari od antecedente al giorno di regolamento dei titoli da acquistare;
- **sottoscrizione di titoli diversi in asta od in pubblica offerta:** quando la valuta di accredito sia antecedente o pari al giorno di pagamento della sottoscrizione.

5. Condizioni

Per quanto riguarda le commissioni di intermediazione da applicare, si rimanda all'allegato [Depositi Amministrati - Tariffario Dipendenti](#).

Per ogni altra condizione non espressamente specificata nella normativa presente verranno applicate le condizioni previste nei fogli informativi tempo per tempo in vigore per la clientela ordinaria

6. OPERATIVITÀ IN VALUTA

1. Operazioni di compra/vendita di valuta estera

Le operazioni di compra/vendita di valuta estera - banconote, assegni turistici/travellers chèque -, limitatamente a quanto necessario per soggiorni all'estero a scopo di turismo, studio ed altre motivazioni personali, sono esenti dal percepimento di commissioni e spese, ad esclusione delle eventuali imposte che devono essere percepite nei termini e con le modalità previste dalla normativa a carattere generale pro tempore vigente.

Tali operazioni vengono regolate al cambio risultante dalla media tra il prezzo di acquisto e di vendita della valuta, come giornalmente segnalato dalle competenti funzioni.

Operazioni effettuate per finalità diverse dovranno essere regolate alle condizioni previste nei fogli informativi in vigore per l'ordinaria clientela.

A fronte di emissioni di TCH al Personale, devono comunque essere recuperate le quote di commissione ove retrocesse dall'Azienda, in ordine alle specifiche disposizioni fornite dagli Enti di competenza.

2. Altre operazioni

- *Bonifico da e sull'estero - negoziazione assegni (escluso quanto ricompreso al punto 1) di cui sopra Condizioni:*

cambio: per le operazioni in divisa si applica il "cambio operativo unico" oppure, se in durante, il cambio denaro o lettera senza applicazione di scarti aggiuntivi;

valuta: "compensata"

spese di bonifico: esente per bonifici verso area euro

commissione d'intervento/servizio servizio/trasferimento ed eventuale CVS: esente

spese: devono essere percepite esclusivamente le condizioni standard previste nel capitolo "spese vive e costi indicativi" del - Tariffario – Operatività Estero nonché le spese reclamate/addebitate da banca estera.

Rientrano in tale tipologia le rimesse del Personale assegnato a Strutture estero.

Sotto l'aspetto operativo devono comunque essere rispettati i tempi ed i modi previsti per l'attività in cambi in generale;

- *Bonifici transfrontalieri in Euro standardizzati:*

Per tali operazioni, entro il limite massimo di 50.000 Euro, a decorrere dal 1/1/2006 in applicazione delle specifiche norme comunitarie dovranno essere regolate alle condizioni pro-tempore previste per i bonifici ordinari Italia.

- *Compravendita di Titoli Esteri*

Condizioni previste: cambio: per le operazioni in divisa applicare il cambio "durante" denaro o lettera. In alternativa applicare il "cambio operativo unico";

Per le spese valutarie e le commissioni di intermediazione si rimanda alla tabella riepilogativa [Depositi Amministrati - Tariffario Dipendenti](#) aggiornata a cura delle competenti funzioni aziendali.

- *Operatività a Termine in Divisa Estera*

Possono essere effettuate le seguenti tipologie di operazioni a termine in divisa estera alle condizioni previste pro tempore per l'ordinaria clientela (senza possibilità di deroga sulle spese fisse per operazione e con esenzione della sola "commissione d'intervento/servizio"), e secondo le modalità indicate:

acquisti a termine in divisa estera: operazioni ammesse con contestuale blocco di tutto il controvalore in euro sul conto di appoggio;

vendite a termine in divisa estera: operazioni ammesse quando il possesso della divisa sia liquido e

preesistente all'impostazione dell'operazione. Il saldo della divisa depositata sul conto in valuta dovrà essere reso indisponibile fino alla scadenza dell'operazione.

Sono altresì consentite operazioni collegate a titoli o cedole in divisa estera di prossima scadenza con conseguente blocco sul D.A. dei valori oggetto dell'operazione.

L'utilizzo di domestic currency swap è ammesso a fronte di operazioni pronti contro termine su titoli esteri o di vendita a termine collegata a titoli esteri.

La normativa per il Personale sull'operatività a termine in divisa estera non ammette, quindi, la possibilità di effettuare operazioni di "incrocio" allo scoperto.

Al Personale ed ai cointestatari dei conti e dei depositi titoli è fatto comunque divieto di porre in essere operazioni di natura commerciale e ogni operazione vietata dalla normativa di legge e/o di contratto e/ aziendale tempo per tempo in vigore.

▪ *Conti in Divisa estera*

Il personale può accendere conti in divisa estera delle serie previste per la normale clientela.

Criteri e condizioni di riferimento:

intestazione: secondo i criteri previsti per le serie speciali per il Personale;

tasso creditore: tasso sistema senza limite di scaglione per le divise paramtrate. Condizioni previste per l'ordinaria clientela sui conti in divise non paramtrate;

Il tasso creditore dei conti estero in Euro accesi in capo a Personale "non residente" dovrà essere allineato a quello pro tempore previsto per i conti della serie riservata al Personale;

valuta: "compensata"

Sotto l'aspetto operativo devono comunque essere rispettati i tempi ed i modi previsti per l'attività in cambi in generale;

commissione d'intervento: /servizio: esente

spese: esenti, compresi i diritti di estinzione;

versamenti/prelievi in banconote estere: l'accredito/addebito sul conto viene effettuato al valore nominale della divisa, senza l'applicazione della prevista commissione (attualmente 1,5%), con valuta il giorno dell'operazione;

assegni: non previsti;

recupero imposta di bollo: non è prevista l'esenzione, applicare il recupero pieno nei termini pro tempore previsti per l'ordinaria clientela.

Su tutti i rapporti di conto accesi dal Personale non sono ammessi sconfinamenti né movimentazioni di natura speculativa/commerciale.

L'operatività deve essere di massima ricondotta a necessità per soggiorni all'estero a scopo di turismo, studio o altre movimentazioni personali documentate (ad esempio acquisti immobiliari ed esigenze collegate).

Gli scoperti di conto che venissero comunque a determinarsi, oltre alle eventuali conseguenze di natura disciplinare, verranno regolati al tasso del "top rate divisa".

▪ *Finanziamenti in valuta*

Al Personale potranno essere altresì concessi eventuali finanziamenti in valuta, secondo le diverse modalità operative ed alle condizioni previste per l'ordinaria clientela, solo se interamente assistiti da garanzia reale, così come previsto nelle norme di carattere generale sui finanziamenti.

La competenza deliberativa resta in carico all'Ufficio concessione dipendenti competente ([Uffici competenti](#)).

7. APERTURA DI CREDITO FIDUCIARIA

Destinatari:

- Personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova: l'importo è concesso su base fiduciaria e in automatico per i seguenti importi:
 - Aree Professionali con anzianità di servizio inferiore o uguale a 10 anni – Euro 6.500
 - Aree Professionali con anzianità di servizio superiore a 10 anni e Quadri Direttivi – Euro 10.500

- Categoria dei Dirigenti – Euro 15.000

Gli eventuali adeguamenti allo scaglione successivo, vengono effettuati automaticamente al maturare dell'anzianità prevista o del superiore inquadramento attraverso un processo di alimentazione da flusso informatico dei sistemi del Personale.

- Personale in Quiescenza compresi i soggetti titolari di pensione diretta o di reversibilità: l'APC è concessa su richiesta dell'interessato per un importo massimo **pari al doppio della mensilità di pensione con un minimo di 3.000 euro e un massimo di Euro 5.200.**

La richiesta deve essere formalizzata presso la filiale dove è operativo il conto corrente tipo A. Il gestore procederà al caricamento del fido in oggetto, nel rispetto dei criteri e degli importi minimi o massimi sopra specificati, in procedura PEF utilizzando la **Forma Tecnica 314 con delibera della filiale stessa.**

- Personale assunto con contratto di lavoro di apprendistato o di inserimento: Euro 3.000 a partire dalla data del superamento del periodo di prova.

Per il Personale assunto con contratto a tempo determinato o con tipologia contrattuale diversa da quelle sopra specificate non è prevista alcuna apertura di credito fiduciaria.

Condizioni:

- come indicate nel [prospetto analitico condizioni "Nuovo Pacchetto"](#).

Durata:

- a tempo indeterminato, salvo revoca

Revoche:

- l'apertura di credito fiduciaria può essere revocata, per il Personale in servizio, su iniziativa della Azienda o su richiesta scritta dell'interessato per l'intero importo.

Conto di appoggio:

- esclusivamente conto di accredito dello stipendio/pensione. Per il personale in servizio o in esodo nel caso di variazioni del c/c di appoggio dello stipendio l'apertura di credito fiduciaria spettante verrà trasferita dal vecchio al nuovo c/c attraverso una procedura centralizzata.

8. MUTUI AGEVOLATI

r) Destinatari delle agevolazioni

- Personale in "servizio" con contratto di lavoro a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova
- Personale in servizio con contratto di apprendistato professionalizzante
- Personale in quiescenza nonché i titolari della pensione di reversibilità.

Il Personale con reddito familiare contenuto potrà altresì beneficiare di una particolare tipologia di mutuo, di seguito definito come "mutuo amico" per acquisto dell'immobile destinato ad abitazione continuativa propria e del proprio nucleo familiare, le cui caratteristiche sono di seguito meglio specificate.

Per i dipendenti assunti con altra tipologia contrattuale rispetto a quelle sopra specificate (c. a tempo determinato, c. di inserimento ecc) non è prevista alcuna agevolazione.

In relazione alla stretta finalità di agevolare i dipendenti nell'acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'immobile, è categoricamente esclusa qualsiasi connotazione puramente finanziaria e speculativa del finanziamento la cui ipoteca dovrà essere sempre iscritta sul cespite oggetto di acquisto/ristrutturazione/costruzione (e offerto in garanzia).

Sono escluse pertanto le richieste di mutui finalizzati al ripianamento di posizioni debitorie in essere (ivi compresi ulteriori mutui), all'acquisto di immobili siti fuori dal territorio nazionale, le compravendite con altri componenti del nucleo familiare che permangano conviventi nonché le donazioni.

A tali fini, si considerano facenti parte del nucleo familiare:

- coniuge;
- convivente in famiglia di fatto;
- figli conviventi;
- tutti gli altri familiari conviventi.

Il coniuge, anche con diversa residenza, si considera facente parte del nucleo familiare a meno che la diversa abitazione derivi da separazione legale (cioè omologata o deliberata dal Tribunale).

Si ricorda che, ai sensi del Codice Civile (art.43), la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

s) Tipologie dei finanziamenti

I finanziamenti di Credito Fondiario concedibili si distinguono nelle seguenti tipologie:

- Acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'immobile destinato ad abitazione continuativa del dipendente/pensionato e del suo nucleo familiare (1° casa) di seguito **"Mutuo 1^a casa"**;
- Acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'immobile destinato ad abitazione continuativa dei figli maggiorenni del dipendente/pensionato, di seguito **"Mutuo casa Figlio"**;
- Acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'immobile destinato ad abitazione saltuaria del dipendente/pensionato e del suo nucleo familiare (2° casa), di seguito **"Mutuo 2^a casa"**
- mutuo per acquisto dell'immobile destinato ad abitazione continuativa del dipendente a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato che abbia un reddito familiare annuo lordo non superiore a 35.000 euro, di seguito **"Mutuo Amico"**

con le caratteristiche e le condizioni precisate di seguito.

Con riferimento alla tipologia di mutuo 2^a casa, si precisa che per abitazione saltuaria si intende di massima abitazione di villeggiatura, mentre sono escluse concessioni per acquisti di immobili sulla stessa piazza di residenza o su piazze limitrofe.

t) Caratteristiche dell'immobile

L'immobile oggetto del finanziamento deve essere:

- destinato a civile abitazione
- libero da ipoteche, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli.
- non locato o comunque non ceduto a parenti o terzi, neanche temporaneamente successivamente all'erogazione del finanziamento.

Per tutte le tipologie di mutuo oggetto della presente normativa l'immobile offerto in garanzia deve essere detenuto a titolo di piena proprietà. E' pertanto esclusa la concessione di mutui agevolati su immobili gravati da nuda proprietà, usufrutto, diritto di abitazione e altre forme d'uso similari.

Per beneficiare delle agevolazioni previste per i mutui sub A, sub B e sub D, il dipendente/ pensionato/figlio dovrà trasferire la residenza nell'immobile oggetto del finanziamento e offerto in garanzia per il medesimo entro 6 mesi dalla data di erogazione del mutuo, pena la revoca del tasso agevolato concesso. Analogamente, entro la medesima scadenza, la residenza dovrà essere anche dai famigliari conviventi il dipendente/pensionato/figlio e risultanti dallo stato di famiglia che utilizzeranno in via continuativa il medesimo immobile.

Si precisa che solo per l'acquisto della prima casa (escluso acquisto prima casa figlio ovvero seconda casa) l'agevolazione può essere concessa anche se in presenza di atto di compravendita stipulato da non più di 6 mesi dalla data di richiesta del mutuo agevolato e a condizione che l'acquisto non sia stato perfezionato facendo ricorso ad altro mutuo.

E' possibile accedere al finanziamento anche in caso di acquisto di abitazione resosi necessario a seguito di provvedimento di separazione e/o divorzio, purché nell'ambito dell'importo massimo concedibile.

u) Ubicazione immobile

Qualora l'ubicazione dell'immobile oggetto del mutuo sia diversa da quella della sede di lavoro del dipendente (mutuo prima casa) o diversa dalla sede di lavoro/studio (mutuo casa figlio), il finanziamento può essere concesso soltanto nei casi in cui l'immobile risponda ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- sia raggiungibile quotidianamente dal posto di lavoro (sub A) o lavoro/studio (sub B), con mezzi pubblici e/o privati, con spostamenti che non risultino eccessivamente disagiati e sia comunque adibito ad abitazione continuativa dell'interessato e del suo nucleo familiare;
- sia ubicato nello stesso comune di nascita o di stabile residenza anche prima dell'assunzione, ovvero nella località di origine del dipendente o del coniuge, intendendo per località di origine il comune di residenza del nucleo familiare di origine ed i comuni vicini o comunque legati ad esso da vincoli comunitari dimostrati dalla reazione di consorzi volti alla gestione dei primari servizi sociali;
- sia situato nella zona per la quale il dipendente o figlio per mutui sub B) ha già inoltrato domanda di trasferimento ovvero sia quotidianamente raggiungibile da essa coi criteri di cui ai precedenti alinea.

v) Acquisto box

Si precisa inoltre che il Mutuo di cui sub A può essere concesso anche per acquisto di box auto, a condizione che quest'ultimo al rogito risulti pertinenza dell'immobile di proprietà del dipendente/pensionato. Per l'acquisto di box non pertinenziale ovvero per l'acquisto di ulteriori box oltre al primo, il dipendente/pensionato potrà fare richiesta di "Mutuo 2^a casa", fermo restando che l'ipoteca dovrà essere comunque iscritta sul box acquisendo.

Per la concessione del finanziamento valgono le stesse regole dei mutui acquisto casa in tema di indebitamento, intestazione e percentuale massima finanziabile.

w) Intestazione dell'immobile

L'immobile oggetto dell'investimento ed offerto in garanzia deve essere intestato:

- al dipendente ed eventualmente cointestato al coniuge non separato legalmente ovvero cointestato al convivente in famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica, in misura non superiore al 50%. Non sono in ogni caso consentite cointestazioni con altri parenti di qualunque grado ovvero affini del dipendente.
- nel caso di acquisto/ristrutturazione 1^a casa del figlio, il cespite dovrà essere intestato a quest'ultimo (un solo figlio), ovvero cointestato al coniuge dello stesso non separato legalmente o al convivente in famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica, nella misura del 50%. Non sono ammesse altre cointestazioni.

Per il caso di acquisto al momento del rogito il figlio/a non deve risultare già proprietario di altro immobile sito nel territorio nazionale destinato a prima abitazione e comunque di alcun altro immobile (anche non destinato a prima abitazione) sito in zona limitrofa a quella di acquisto dell'immobile.

E' prevista la possibilità di cointestazione al futuro coniuge o convivente in famiglia di fatto, a condizione che il matrimonio o la convivenza siano certificati entro 6 mesi dall'erogazione finale del mutuo;

Nel caso di mutuo richiesto a fronte di ristrutturazione, l'immobile deve risultare totalmente o, se cointestato con il coniuge/convivente almeno nella misura del 50%, di proprietà del dipendente/pensionato.

x) Intestazione del finanziamento

Per tutti i tipi di mutuo di cui alla presente normativa, il finanziamento deve comunque essere intestato al dipendente/pensionato richiedente ed eventualmente cointestato al coniuge non separato legalmente o al convivente in famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica.

Qualora l'immobile sia intestato ad entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni, o ad entrambi i conviventi in famiglia di fatto, è possibile richiedere la concessione del mutuo al solo dipendente/pensionato purché l'altro intestatario intervenga nell'atto notarile quale co-datore di ipoteca per la quota di sua proprietà.

Nel caso di mutuo richiesto a fronte di ristrutturazione, qualora l'immobile risulti acquistato dopo il matrimonio in regime di comunione dei beni, il finanziamento può essere concesso anche se l'immobile risulta interamente di proprietà del coniuge.

Nel caso di mutuo per acquisto/ristrutturazione 1^a casa del figlio, oltre che al dipendente/pensionato il mutuo potrà essere cointestato al figlio e al coniuge dello stesso non separato legalmente, ovvero al convivente in famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica.

E' prevista la possibilità di cointestazione al futuro coniuge del figlio o convivente in famiglia di fatto, a condizione che il matrimonio o la convivenza siano certificati entro 6 mesi dall'erogazione del mutuo.

y) Altri vincoli

Alla scadenza del contratto di mutuo, l'età della parte mutuataria (ovvero del più anziano in caso di cointestazione) non deve superare gli 80 anni.

z) Importo delle agevolazioni

Per i mutui sub lett. A, B e C l'importo massimo concedibile è di Euro 300.000, utilizzabile cumulativamente od alternativamente per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima e/o della seconda casa limitatamente a dipendenti/pensionati, fermo restando che l'indebitamento complessivo mensile interno ed esterno alla Banca non può eccedere la misura del 35% del reddito netto mensile dei soggetti coinvolti nella richiesta di finanziamento.

Per i mutui sub lett. D l'importo massimo concedibile è limitato a 100.000 euro utilizzabile solo per acquisto della 1^a casa. In caso di necessità di importo superiori si potrà esclusivamente ricorrere al prodotto agevolati di cui alla lettera sub "A".

Si specifica che, relativamente al solo "Mutuo Amico" l'indebitamento complessivo interno ed esterno mensile alla Banca non può eccedere la misura del 40% del reddito netto mensile del nucleo familiare che prenderà residenza presso l'immobile posto in garanzia..

Nel caso di richiesta di mutuo cointestato a più dipendenti/pensionati, l'importo massimo globalmente riconoscibile al nucleo familiare è comunque quello sopra indicato pari a 300.000 euro senza possibilità di cumulo dell'agevolazione. A titolo esemplificativo due dipendenti coniugati tra di loro non potranno chiedere disgiuntamente l'agevolazione per lo stesso immobile.

I mutui già concessi singolarmente a dipendenti, precedentemente alla costituzione di un nuovo nucleo familiare, devono essere ricondotti al predetto limite massimo di Euro 300.000. Si precisa altresì che, nel caso di coesistenza di un mutuo intestato singolarmente al dipendente e di mutuo cointestato, le condizioni agevolate sono mantenute solo sul mutuo gravante sull'immobile di effettiva residenza del nucleo familiare del dipendente, mentre l'eventuale mutuo ulteriore andrà regolato alle condizioni previste per la clientela ordinaria o, se ne ricorrono i presupposti, a quelle previste per la 2^a casa.

“Tutti i mutui già concessi intestati o cointestati a dipendenti, secondo la presente normativa, a prescindere da variazioni del nucleo familiare nel frattempo intervenute, sono conteggiati ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo di Euro 300.000”.

aa) Reiterabilità delle agevolazioni

Il plafond complessivo di 300.000 euro costituisce l'importo massimo concedibile al Personale in servizio o in quiescenza e può essere fruito, oltre che in unica soluzione, in più frazioni in relazione alle varie causali per le quali è prevista la concedibilità; ogni singola concessione e relativa erogazione decurta il plafond complessivo per l'importo originariamente concesso, in caso di mutui estinti anticipatamente viene decurtato dal plafond solo un importo pari al capitale già rimborsato al momento dell'estinzione.

Il dipendente/pensionato già proprietario di 1^a casa oggetto di precedente mutuo agevolato può richiedere un nuovo finanziamento agevolato, purché finalizzato all'acquisto di immobile da destinare a nuova abitazione continuativa del nucleo familiare, previa estinzione anticipata con mezzi propri del primo mutuo, ovvero previa modifica delle condizioni da agevolate alle condizioni previste negli appositi fogli informativi per la clientela ordinaria senza dover necessariamente vendere l'immobile di proprietà. La quota agevolata eventualmente spettante è determinata come specificato nella presente normativa.

Ai fini dell'individuazione della fascia di tasso applicabile in caso di concessioni successive alla prima devono essere prese in considerazione anche tutte le concessioni di mutui a tasso agevolato precedentemente concesse secondo la presente normativa e quelle concesse ai sensi della normativa aziendale previgente, solo ed esclusivamente se rinegoziate alle condizioni del “Nuovo pacchetto”.

Nel caso in cui il dipendente/pensionato passi al “Nuovo pacchetto” senza aver rinegoziato le condizioni dei mutui in essere concessi con le normative previgenti, il plafond di Euro 300.000 si intende pienamente disponibile, ovviamente fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Nel caso di richieste di mutui fondiari superiori al plafond massimo concedibile pari ad Euro 300.000, si precisa che non è prevista alcuna agevolazione di tasso e pertanto, per la cifra eccedente dovrà essere eventualmente richiesto un ulteriore mutuo, con relativa iscrizione ipotecaria, a condizioni standard della clientela ordinaria.

In tali casi la filiale interessata ha l'obbligo di far pervenire l'ulteriore proposta, secondo il medesimo processo previsto per le pratiche a tasso agevolato del Personale e con l'indicazione del tasso che verrà applicato alla nuova operazione, all' Ufficio Concessione a Dipendenti mutui e finanziamenti personali per la necessaria delibera.

Relativamente al Mutuo Amico si informa che eventuali richieste di mutuo agevolato successive all'erogazione di tale prodotto dovranno essere valutate in relazione alla compatibilità delle causali e delle agevolazioni previste secondo la normativa vigente. A titolo esemplificativo in caso di richiesta di mutuo per ristrutturazione 1^a casa il plafond complessivamente fissato in 300.000 Euro andrà decurtato degli originari 100.000 Euro concessi quale Mutuo Amico al fine della determinazione del tasso applicabile al nuovo finanziamento.

bb) Percentuale massima finanziabile – Loan to Value (Rapporto tra mutuo e valore dell'immobile)

Finalità Acquisto Prima Casa (sub A, B e D)

Fino al 100% del minore tra:

- il prezzo di acquisto dell'immobile come risultante dal preliminare di vendita (compromesso) o dalla proposta di acquisto accettata dal venditore ovvero dal rogito notarile di compravendita

e

- il valore di perizia

Finalità Acquisto Seconda Casa (sub C)

Fino al 80% del minore tra:

- il prezzo di acquisto dell'immobile come risultante dal preliminare di vendita (compromesso) o dalla proposta di acquisto accettata dal venditore ovvero dal rogito notarile di compravendita

e

- il valore di perizia

Finalità Costruzione, Ristrutturazione (sub A, B e C)

Fino all'80% del costo di costruzione e di ristrutturazione.

cc) Durata

- Per le tipologie di mutuo agevolato: Mutuo 1^a casa, Mutuo casa figlio e Mutuo 2^a casa sono previste le seguenti durate massime di ammortamento in relazione al rapporto Loan to Value:
 - **LTV <=80%:** 5 - 10 – 15 – 20 – 25 – 30 anni
 - **LTV >80%:** 15 – 20 – 25 – 30 anni (solo per Mutuo 1^a casa/Mutuo casa figlio)
- Per la tipologie di mutuo agevolato: Mutuo Amico sono previste le seguenti durate massime di ammortamento, indipendentemente dal rapporto Loan to Value:
 - 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 anni indipendentemente dalla percentuale massima finanziabile

dd) Tassi

Mutuo 1^a casa (sub A e B)

Tasso FISSO: per tutta la durata del finanziamento nella misura pro tempore vigente (ptv) al momento della erogazione e, in rapporto all'importo richiesto, pari a

- Euroirs pari durata del finanziamento – 1,00% fino a 200.000€
- Euroirs pari durata del finanziamento – 0,50% fino a 250.000€
- Euroirs pari durata del finanziamento – 0,25% fino a 300.000€

Data di rilevazione parametro Euroirs: penultimo giorno lavorativo del mese solare antecedente quello di stipula del mutuo.

A titolo esemplificativo: un mutuo a tasso fisso di euro 220.000,00 assume per l'intero importo un tasso pari all'euroirs di pari durata meno 0,50%.

In caso di LTV superiore all'80% i tassi come sopra determinati verranno maggiorati nella misura dello 0,25%

Tasso VARIABILE: determinato sulla base del parametro M.R.O. (Main Refinancing Operations) pro tempore vigente (ptv) rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese solare antecedente la decorrenza di ciascuna rata, con le seguenti modalità e maggiorazioni:

- 75% MRO ptv fino a 150.000€
- MRO flat ptv fino a 200.000€
- MRO + 0,10% ptv fino a 250.000€
- MRO + 0,20% ptv fino a 300.000€

A titolo esemplificativo: un mutuo a tasso variabile di euro 220.000,00 assume per l'intero importo un tasso pari all'MRO + 0,10%

In caso di LTV superiore all'80% i tassi come sopra determinati verranno maggiorati nella misura dello 0,25%

Mutuo 2^a casa (sub C)

Tasso FISSO: per tutta la durata del finanziamento nella misura pro tempore vigente al momento della stipula e pari a Euroirs di corrispondente durata + 0,25%.

Data di rilevazione parametro Euroirs: penultimo giorno lavorativo del mese solare antecedente quello di stipula

Tasso VARIABILE determinato sulla base del parametro M.R.O. (Main Refinancing Operations) pro tempore vigente (ptv) rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese solare antecedente la decorrenza di ciascuna rata, con maggiorazione di 0,65% fino a 300.000€

Gli importi indicati sono da considerare al netto di precedenti finanziamenti per la prima casa e/o per la seconda casa

Mutuo Amico (sub D)

Tasso FISSO: per tutta la durata del finanziamento nella misura pro tempore vigente (ptv) al momento della stipula pari al 75% del parametro M.R.O. (Main Refinancing Operations).

In Caso di LTV superiore all'80% il suddetto tasso sarà aumentato di 0,25%

Data di rilevazione parametro MRO: penultimo giorno lavorativo del mese solare antecedente quello della stipula

ee) Preammortamento

- Durata: dalla data di erogazione alla fine del mese solare successivo.
- Condizioni: sia per il tasso fisso che per il tasso variabile calcolato con le stesse modalità e condizioni dell'ammortamento.
- Regolamento interessi: ricompresi nella prima rata di ammortamento (non è quindi prevista l'emissione di una specifica rata).

ff) Ammortamento

Tasso fisso: francese sull'importo originario erogato

Tasso variabile: francese sul residuo ricalcolato ad ogni rata sulla base del tasso contrattuale pro tempore vigente (ptv) della durata e del capitale residuo.

gg) Periodicità delle rate

Mensile

hh) Addebito delle rate

Le rate dei mutui fondiari di cui alla presente normativa vanno addebitate esclusivamente sul conto corrente di accredito dello stipendio/pensione ad eccezione dei mutui fondiari per acquisto/ristrutturazione 1^a casa figlio per i quali è possibile l'addebito su una qualsiasi delle tipologie di c/c agevolato concesse a dipendenti/pensionati.

ii) Spese di istruttoria

Esenti

jj) Altre spese

- Spese incasso rate esenti
- Spese perizia esenti
- Spese per l'invio di scadenza rata e/o della relativa quietanza: gratuite
- Spese per l'invio di comunicazione ai sensi di legge: gratuite
- Spese estinzione parziale o totale esenti

kk) Opzioni di flessibilità

Le seguenti opzioni sono applicabili solo ed esclusivamente per i mutui concessi sulla base della presente normativa.

▪ ***Allungamento o riduzione durata***

Mutuo 1^a casa a tasso variabile (sub A e B) – Mutui 2^a casa a tasso variabile (sub C)

Per i mutui in corrente nei pagamenti delle rate ed accessi alle condizioni di cui alla presente normativa, dopo il rimborso regolare di almeno 24 mensilità e in assenza di arretrati, il dipendente/pensionato potrà richiedere una sola volta nel corso della vita del finanziamento, di prolungare fino a ulteriori 10 anni, senza intervento notarile, la durata del mutuo a tasso variabile, purché entro una durata complessiva massima di 40 anni (41 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate, successivamente descritta). Con le medesime modalità potrà essere richiesta la riduzione della durata originaria del finanziamento.

La richiesta dovrà essere inviata per il tramite dalla filiale all'Ufficio Finanziamenti M/Lt Solo in caso di riduzione la richiesta dovrà preventivamente essere autorizzata dall'Ufficio Concessione Dipendenti competente ([Uffici competenti](#))

Alla nuova scadenza del mutuo, l'età della parte mutuataria (ovvero del più anziano in caso di cointestazione) non deve superare i 80 anni (ovvero 81 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate).

L'opzione non è esercitabile, altresì, nei periodi di vigenza del periodo di "Sospensione Rate".

Mutuo Amico

Per i mutui in corrente nei pagamenti delle rate, dopo il rimborso regolare di almeno 12 mensilità, il dipendente potrà richiedere una sola volta nel corso della vita del finanziamento, di prolungare o ridurre fino a 5 anni, senza intervento notarile, la durata del mutuo, purché entro una durata complessiva massima di 40 anni (41 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate, successivamente descritta). Pertanto, la facoltà di allungamento non è esercitabile per i finanziamenti di originaria durata quarantennale.

Alla nuova scadenza del mutuo, l'età della parte mutuataria (ovvero del più anziano in caso di cointestazione) non deve superare gli 80 anni (ovvero 81 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate).

L'opzione non è esercitabile, altresì, nei periodi di vigenza del periodo di "Sospensione Rate".

▪ **Sospensione rate**

Mutuo 1^ casa - Mutuo Casa figlio – Mutui 2^ casa

Per i mutui in corrente nei pagamenti delle rate, dopo il rimborso regolare di almeno 24 mensilità ed in assenza di arretrati, il dipendente/pensionato potrà richiedere di sospendere il pagamento di massimo 6 rate consecutive, con corrispondente allungamento di pari durata del finanziamento.

Tale opzione, che non necessita di intervento notarile, potrà essere ripetuta fino a 3 volte nell'arco della durata del mutuo, purché tra una sospensione e la successiva siano pagate regolarmente almeno 6 rate.

La richiesta dovrà essere inviata per il tramite dalla filiale all'Ufficio Finanziamenti M/Lt ([Uffici competenti](#))

Nei periodi di sospensione maturano gli interessi calcolati al tasso contrattuale. Il relativo importo sarà successivamente corrisposto dal mutuatario in quote costanti ripartite sul numero, e alle stesse scadenze, delle residue rate di ammortamento del mutuo.

Mutuo Amico

Per i mutui in corrente nei pagamenti delle rate, dopo il rimborso regolare di almeno 12 mensilità, il dipendente potrà richiedere di sospendere il pagamento di massimo 6 rate consecutive, con corrispondente allungamento di pari durata del finanziamento.

Tale opzione, che non necessita di intervento notarile, potrà essere ripetuta fino a 3 volte nell'arco della durata del mutuo, purché tra una sospensione e la successiva siano pagate regolarmente almeno 3 rate.

Nel periodo di sospensione non matureranno interessi.

Si precisa che le modalità operative relative alle opzioni di flessibilità sono quelle tempo per tempo vigenti per la Clientela ordinaria.

ll) Polizza rischio incendio e scoppio

E' possibile avvalersi delle coperture offerte dalla polizza Abitazione&Famiglia (sez.I tutela fabbricato), che prevede uno sconto del 25% rispetto al premio previsto per la clientela ordinaria).

mm) Decadenza dei benefici

Le particolari condizioni previste per i mutui ipotecari sub. A-B-C-D a favore del Personale in servizio/quiescenza e figli maggiorenni sono contrattualizzate e restano in vigore per tutta la durata del finanziamento a meno che intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro senza il diritto al trattamento pensionistico diretto o di reversibilità o all'eventuale assegno relativo all'adesione al Fondo di solidarietà.

Per i casi di decadenza del beneficio, l'azienda applicherà, a partire dalla data di pagamento della rata successiva le condizioni economiche massime pubblicizzate dalla Banca, alla data della suddetta risoluzione del rapporto di lavoro, nel Foglio Informativo relativo alla categoria generale dei mutui erogati per analoghe causali.

nn) Voltura/accollo

In caso di accollo del mutuo a terzi si applicheranno le condizioni previste in caso di revoca delle condizioni agevolate.

oo) Accollo mutui di terzi

E' ammesso l'accollo di un mutuo Gruppo Intesa Sanpaolo che presenti caratteristiche coerenti con quelle dei mutui disciplinati dalla presente normativa limitatamente ai casi di acquisto 1^ casa dipendente/pensionato, con esclusione pertanto dei casi di acquisto casa figlio; in tal caso è necessario presentare preventivamente richiesta di autorizzazione all'Ufficio Concessione a dipendenti mutui e finanziamenti personali corredata dalla seguente documentazione:

- domanda di affidamento con indicazione del numero di mutuo da accollare e della filiale e referente dell'operazione originale;
- copia del compromesso ovvero promessa di vendita ovvero contratto preliminare di compravendita che confermi la possibilità di accollo e l'importo da accollare che dovrà coincidere con quello del mutuo richiesto;
- attestazione del reddito netto di lavoro del dipendente/pensionato, del contestatario/garante;
- interrogazioni Eurisk di Crif e CR.

pp) Apertura di credito fiduciaria a titolo di prefinanziamento

Nel caso in cui non sussistano i presupposti per addivenire ad una erogazione rateale di natura fondiaria, può essere concesso un prefinanziamento sul mutuo in istruttoria.

Le finalità per le quali è possibile richiedere un prefinanziamento sono:

- acquisto casa in costruzione da Impresa con pagamenti dilazionati; con garanzia fidejussoria dell'impresa come da disposizioni legislative.
- acquisto casa in costruzione da Cooperativa con pagamenti dilazionati / pagamento saldo alla consegna dell'immobile che non sempre corrisponde alla data del rogito; con garanzia fidejussoria della Cooperativa come da disposizioni legislative.
- acquisto casa da Asta Giudiziale con pagamento entro 60 gg. dall'assegnazione.

L'erogazione del mutuo può pertanto avvenire in un'unica soluzione, a lavori ultimati, mediante la stipula di contratto unico con erogazione dell'intera somma da utilizzare a chiusura del prefinanziamento

La misura degli interessi da applicare al prefinanziamento è pari al tasso del mutuo tempo per tempo vigente, senza commissione di massimo scoperto (apertura di un tipo conto particolare "026" – liquidazione annuale)

qq) Processo per la concessione

Per tutte le tipologie di mutuo agevolato, l'interessato dovrà recarsi in filiale dove verrà compilato il modulo per la raccolta dei requisiti e l'acquisizione dei dati.

La **Filiale** se autonoma provvederà a:

- acquisire la domanda di mutuo e i dati del mutuatario (informazioni anagrafiche / reddituali / relative all'immobile oggetto di acquisto - costruzione - ristrutturazione).
- verificare la documentazione raccolta;
- interrogare le banche dati e calcolare il rating;
- valutare gli indicatori di affidabilità;
- completare l'istruttoria economico-finanziaria e tecnico legale
- coordinare le attività peritali
- caricare i dati in procedura CMLT
- Inoltrare, al termine dell'istruttoria, la pratica all' Ufficio Concessione Dipendenti competente ([Uffici competenti](#)) che, fatta la valutazione del merito creditizio, invierà la richiesta di parere (nulla osta) all'Ufficio Competente e provvederà, a seguito di detto nulla osta alla delibera del finanziamento da inoltrare alla filiale per il perfezionamento dell'iter operativo

La Filiale non autonoma provvederà a:

- acquisire la domanda di mutuo e i dati del mutuatario (informazioni anagrafiche / reddituali / relative all'immobile oggetto di acquisto - costruzione - ristrutturazione);
- verificare la documentazione raccolta;
- interrogare le banche dati e calcolare il rating;
- valutare gli indicatori di affidabilità

inoltrare la pratica all'HUB Operations competente per il completamento dell'istruttoria che provvederà a:

- Verificare la completezza della documentazione ricevuta
- Completare l'istruttoria economico-finanziaria e tecnico legale
- Coordinare le attività peritali
- Caricare i dati in procedura CMLT
- Inoltrare, al termine dell'istruttoria, la pratica –all' Ufficio Concessione Dipendenti competente ([Uffici competenti](#)) che, fatta la valutazione del merito creditizio, invierà la richiesta di parere (nulla osta) all'Ufficio Competente ([Uffici competenti](#)) e provvederà, a seguito di detto nulla osta alla delibera del finanziamento da inoltrare al struttura competente per il perfezionamento dell'iter operativo.

L' HUB Operations dopo la delibera del finanziamento, si occuperà di:

- Preparare la bozza del contratto
- e inviare la documentazione alla filiale/notaio

Successivamente alla stipula, la **Filiale** provvederà all'erogazione del mutuo.

Infine l' HUB Operations si occuperà di:

- Verificare la documentazione notarile
- Caricare in procedura i dati di registrazione del contratto e i dati di ipoteca.
- Archiviare la pratica.

rr) Documentazione da produrre

Il dipendente/pensionato all'atto della richiesta di mutuo deve produrre la seguente documentazione:

- domanda di affidamento
- copia del compromesso ovvero promessa di vendita ovvero contratto preliminare di compravendita o altro documento equipollente o atto di compravendita stipulato da non più di 6 mesi.
- In caso di acquisto in sede di asta giudiziale atto di aggiudicazione del Tribunale;
- in caso di costruzione in cooperativa dichiarazione della cooperativa ovvero atto di assegnazione provvisoria contenente l'indicazione del prezzo di prenotazione; in caso di ristrutturazione/costruzione preventivi di spesa, computo metrico, estimativo o fatture redatte da un professionista abilitato o da un'impresa da non più di 6 mesi
- documento attestante il reddito netto di lavoro del dipendente/pensionato, del contestatario/garante
- titolo di provenienza dell'immobile

ss) Codici riferiti alla procedura di gestione dei mutui - CMLT

In allegato alla presente circolare, per consentire l'operatività di quanto sopra riportato da parte delle strutture centrali e di rete competenti, sono stati elencati i [codici](#) riferiti alla procedura di gestione dei mutui – CMLT.

tt) Surroga mutui dipendenti/pensionati

Surroga di mutui 1^ casa dipendente/pensionato contratti presso altre Banche.

In caso si surroga verrà applicato il tasso previsto per la clientela ordinaria con spread derogato del 50% rispetto a quello standard pro tempore vigente.

spese di istruttoria e notarili: esenti.

Per tutte le altre condizioni si dovrà fare riferimento ai Fogli Informativi tempo per tempo in vigore per la Clientela ordinaria.

Non sono ammesse surroghe alle condizioni agevolate di cui al paraf. Lett. "T" sub A,B,C e D.

uu) Fidejussioni

Rilascio di fidejussioni da parte dell'Azienda

E' consentito il rilascio di fidejussioni da parte dell'Azienda a favore di terzi per conto del dipendente; è ovviamente escluso il rilascio di fidejussioni di natura commerciale. Tale richieste sono in autonomia deliberativa Ufficio Concessione Dipendenti competente ([Uffici competenti](#))

Condizioni: riduzione del 75% della commissione base prevista per la normale clientela, con applicazione del minimo pro-tempore vigente.

Rilascio di fidejussioni da parte del Personale

E' consentito il rilascio di fidejussioni da parte del Personale per costituire la garanzia di finanziamenti concessi dall'Azienda a favore di terzi; La concessione della necessaria linea di credito è di competenza della filiale proprietaria dei rapporti del dipendente.